


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

---

**PARTE PRIMA**

---

---

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

---

---

**SOMMARIO**

**LEGGE REGIONALE 18 Dicembre 2006 N. 42**

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

**pag. 787**

- LEGGE REGIONALE 20 Dicembre 2006 N. 43**  
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive). pag. 797
- LEGGE REGIONALE 20 Dicembre 2006 N. 44**  
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie). pag. 799
- LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2006 N. 45**  
Modifica all'articolo 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 'disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici', come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 'disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004', concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) e successive modificazioni. pag. 802
- LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2006 N. 46**  
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007. pag. 805
- LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2006 N. 47**  
Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese). pag. 806

## LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2006 N. 42

### Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione Liguria promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire:
  - a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
  - b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio ligure favorendo anche forme di cittadinanza attiva;
  - c) lo sviluppo economico del territorio favorendo la capacità di competitività del sistema dei soggetti economici regionali;
  - d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio ligure;
  - e) la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte delle amministrazioni pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;
  - f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale ed in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché delle competenze dello Stato e del sistema delle Autonomie, la presente legge:
  - a) individua gli obiettivi e le funzioni della Regione;
  - b) promuove lo sviluppo coordinato, omogeneo ed integrato sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico che si fonda sulla cooperazione degli enti liguri;
  - c) determina le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo della Società dell'Informazione;
  - d) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionale e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

#### **Articolo 2 (Ruolo della Regione)**

1. La Regione:
  - a) coordina i propri interventi con quelli della Comunità Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali;
  - b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;
  - c) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'Informazione e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali e comunitari;
  - d) coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 ed il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati, per garantire lo sviluppo dei ser-

- vizi per i cittadini e i soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;
- e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali e comunitarie e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale;
  - f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;
  - g) pianifica, regola e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;
  - h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l'accessibilità e la disponibilità dei dati;
  - i) implementa infrastrutture telematiche disperse sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;
  - j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera i) tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all'articolo 3, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure.

### **Articolo 3**

#### **(Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR)**

1. La Regione Liguria istituisce e coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità.
2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui al comma 3 ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.
3. Il SIIR è riferito alla Regione Liguria e ai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale:
  - a) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri;
  - b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
  - c) Enti Parco regionali;
  - d) Agenzia Liguria Lavoro;
  - e) Istituto regionale per la Floricoltura;
  - f) Azienda regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU);
  - g) Consorzio di bonifica del Canale Lunense;
  - h) Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria";
  - i) Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE).

### **Articolo 4**

#### **(Componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR)**

1. Il SIIR di cui all'articolo 3, si articola in particolare nelle seguenti componenti tecnologiche e funzionali:
  - a) la "Rete telematica regionale" per il sistema pubblico di connettività della Regione Liguria e dei soggetti del sistema regionale, aperta alla comunicazione con i soggetti esterni e dotata degli opportuni servizi infrastrutturali di sicurezza, autenticazione e autorizzazione, firma digitale e fruizione di cooperazione applicativa, delle infrastrutture tecnologiche di accesso ai servizi strutturate in sportelli territoriali e dei "call center" telefonici rivolti all'utenza diffusa o settoriale;
  - b) il "Portale Web unificato regionale" per l'erogazione dei servizi per i cittadini ed i soggetti economici;

- c) il "Sistema Informativo Territoriale Regionale" condiviso e basato su tecnologie GIS (Geographical Information System), per uniformare e integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti, a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio; la Regione definisce e coordina la base dati territoriale unificata e il repertorio cartografico regionale che devono essere alimentati dai soggetti del sistema regionale che appartengono al SIIR e sono aperti agli altri soggetti;
  - d) i sistemi di autenticazione e certificazione dell'accesso ai servizi telematici basati anche su carta digitale ed i relativi sistemi di profilazione dell'utenza e degli operatori pubblici;
  - e) le "Infrastrutture condivise di calcolo" e le "Piattaforme tecnologiche condivise" idonee all'erogazione multicanale dei servizi telematici, e per la conduzione dei sistemi informatici degli enti del sistema regionale;
  - f) la "Anagrafe Sanitaria Regionale" e il "Sistema di Governo della Sanità" per la gestione uniforme e coordinata a livello regionale dell'anagrafe degli assistiti, della medicina di base e del monitoraggio della spesa sanitaria nonché i sistemi per la regolamentazione e la prenotazione di accesso ai servizi sanitari per i cittadini basata sulla multicanalità (CUP Liguria); l'Anagrafe Sanitaria Regionale ricomprenderà, laddove possibile, anche l'anagrafe degli animali;
  - g) la piattaforma di e-learning per la formazione a distanza.
2. Le componenti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), debbono essere utilizzate dai soggetti del SIIR in via esclusiva e sono aperte agli altri soggetti; la lettera b) è utilizzata obbligatoriamente dai soggetti del SIIR in via non esclusiva ed è aperta all'utilizzo da parte di altri soggetti.
  3. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per l'utilizzo unitario e condiviso delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR nella logica dell'economicità di impianto e gestione delle stesse, evitando duplicazioni.

#### **Articolo 5**

##### **(Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema)**

1. Il SIIR, sulla base degli indirizzi e degli interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 9, integra le specifiche componenti tecnologiche e funzionali dedicate all'informatizzazione interna degli enti appartenenti al SIIR ed, in particolare:
  - a) i sistemi gestionali relativi alle funzioni amministrative condivisibili tra soggetti pubblici relativi agli aspetti di gestione finanziaria e contabile, ai flussi documentali, alla protocollazione ed archiviazione, alla gestione del personale e del patrimonio, al monitoraggio dei procedimenti e della spesa, all'iter degli atti amministrativi interni e alla loro pubblicazione, all'esazione di tributi e partecipazioni finanziarie, ai sistemi di vendita e pagamento elettronico;
  - b) le procedure applicative relative all'erogazione di servizi propri degli enti stessi, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13;
  - c) le infrastrutture ed i dispositivi per l'ufficio digitale relativi alle dotazioni di informatica personale ed ai sistemi di posta elettronica, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13.

#### **Articolo 6**

##### **(Progetto istituzionale "Liguria in Rete")**

1. Il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all'articolo 4. Attraverso la partecipazione al progetto istituzionale "Liguria in Rete" i soggetti aderenti cooperano alla realizzazione e allo sviluppo del SIIR.
2. Fanno altresì parte del progetto istituzionale:
  - a) il Centro regionale di competenza per l'e-Government e la società dell'informazione "CRC Liguria" come strumento di promozione, di assistenza tecnica, consulenza ai soggetti del siste-

- ma regionale e agli enti locali liguri e di osservatorio della diffusione della Società dell'Informazione;
- b) il Centro Servizi Territoriali "CST Liguria" quale strumento per l'erogazione dei servizi di e-Government sul territorio regionale.

**Articolo 7**  
**(Iniziativa per il contenimento della spesa pubblica)**

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR nell'acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto della rete telematica regionale.

**Articolo 8**  
**(Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato)**

1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni relative al SIIR, è istituito il "Comitato di Indirizzo del sistema informativo regionale integrato" secondo i seguenti criteri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR:
- a) significativa rappresentatività di tutti gli Enti appartenenti al SIIR per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 4;
  - b) ampio potere decisionale sull'operatività degli Enti appartenenti al SIIR;
  - c) competenza nelle materie oggetto di interventi sia di sviluppo sia gestionali nell'ambito del SIIR;
  - d) equilibrio nella rappresentanza degli Enti appartenenti al SIIR e snellezza nell'operatività.
2. Il Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato è composto da sette membri così individuati:
- a) quattro membri di rappresentanza della Regione Liguria, tra cui:
    - 1) l'Assessore a cui fa capo la competenza del Sistema Informativo Regionale con funzioni di coordinamento, l'Assessore a cui fa capo la competenza della Sanità regionale, l'Assessore a cui fa capo la competenza dell'Innovazione;
    - 2) un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuato dallo stesso;
  - b) tre membri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR individuati dalla Giunta regionale tra cui:
    - 1) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;
    - 2) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;
    - 3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia "In Liguria".
3. Il Comitato, di durata triennale, si riunisce con cadenza almeno semestrale ed opera a titolo gratuito.
4. Compiti del Comitato sono:
- a) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo del SIIR, compresi i criteri di riparto della spesa, per l'istruttoria di stesura del Programma Triennale di cui all'articolo 9;
  - b) la concertazione degli interventi coordinati per l'utilizzo condiviso e il cofinanziamento, per le parti di propria pertinenza, delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR così come disposto dal Programma Triennale da prevedersi nei relativi incarichi di cui all'articolo 10;
  - c) l'esame di tutti i fabbisogni di informatizzazione dei singoli enti, sotto il profilo della coerenza con il Programma Triennale e le direttive tecniche di cui all'articolo 13, elaborando il Piano delle attività da svolgere;
  - d) l'analisi dei dati di monitoraggio degli interventi di sviluppo effettuati.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato.

### **Articolo 9 (Linee di indirizzo e programmazione)**

1. La Regione adotta le linee di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo coordinato ed omogeneo sul territorio regionale della Società dell'Informazione, nonché per lo sviluppo del SIIR attraverso l'approvazione, a cadenza triennale, da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del "Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione".
2. Il Programma Triennale recepisce gli indirizzi regionali contenuti nella programmazione generale e di settore e viene adottato in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Il Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione riporta gli obiettivi strategici per il rafforzamento della Società dell'Informazione in Liguria e gli indirizzi programmatici di sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale "Liguria in Rete" attraverso l'identificazione dell'architettura del sistema informativo e telematico regionale integrato, i contenuti e le linee di sviluppo delle aree di automazione ed i risultati attesi nel triennio unitamente all'analisi del monitoraggio dello sviluppo delle ICT nel triennio precedente.

### **Articolo 10 (Sviluppo e conduzione del SIIR)**

1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, apposita Convenzione Quadro da stipularsi con la società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985 n. 17 (partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica), nella sua qualità di società partecipata e controllata dalla Regione. La Convenzione Quadro, della durata massima di nove anni, definisce, con riguardo agli aspetti generali di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del SIIR le condizioni e le modalità di attuazione delle attività da affidare, comprensive delle condizioni generali di fornitura a cui la Regione stessa e i soggetti appartenenti al SIIR, fanno riferimento.
3. La Regione Liguria ed i soggetti appartenenti al SIIR svolgono, in coerenza con il Programma Triennale, le attività di cui al comma 1 per il tramite della Società Datasiel sulla base della Convenzione Quadro prevista al comma 2 e di specifici incarichi di cui ai commi 4, 6 e 7.
4. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo, conduzione e gestione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR la Regione approva specifici incarichi coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo e conduzione svolti dalla Società Datasiel conformemente alla Convenzione Quadro stipulata.
5. La Regione potrà altresì, mediante appositi atti ricondotti alla Convenzione Quadro, incaricare la società Datasiel per la realizzazione di progetti specifici.
6. I soggetti appartenenti al SIIR approvano, previo esame del Comitato di cui all'articolo 8, gli specifici incarichi di pertinenza coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo, conduzione e gestione svolti dalla Società Datasiel, in conformità alla Convenzione Quadro e relativi agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a).
7. Gli incarichi dei soggetti appartenenti al SIIR contengono, in coerenza con il Programma triennale di cui all'articolo 9, anche gli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR, salvo diversa valutazione del Comitato, di cui all'articolo 8, relativa in particolare alla qualità o al costo del prodotto.

### **Articolo 11 (Modalità operative)**

1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, la società Datasiel fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri:

- a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;
  - b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;
  - c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.
2. La Società Datasiel, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.
  3. La Società Datasiel, sulla base delle esigenze comuni individuate negli incarichi di cui all'articolo 10:
    - a) realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi uniformi al fine di ottenere economie di scala;
    - b) promuove il ricorso a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico.

#### **Articolo 12**

##### **(Modalità operative per l'area sanitaria e socio-sanitaria)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 11 comma 1 lettere b) e c) nell'ambito dell'area sanitaria e socio-sanitaria finalizzata alla ricerca nel settore dell'ICT in Sanità la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Informatica, costituisce un "Centro di competenza per la ricerca e l'applicazione dell'ICT in sanità - (Connected health)" individuando le risorse tra le competenze tecnico-informatiche presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Liguri.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 gli specifici interventi informatici, che verranno definiti nel Programma Triennale di Sviluppo della Società dell'Informazione di cui all'articolo 9, saranno affidati alla Società Datasiel secondo le modalità ed i termini indicati dall'articolo 10.
3. La Società Datasiel, per la realizzazione di un sistema informativo sanitario e socio-sanitario omogeneo e uniforme su tutto il territorio ligure, come indicato al comma 1, sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di indirizzo e nel rispetto delle direttive tecniche operative di cui all'articolo 13, si avvarrà delle risorse e delle competenze del suddetto Centro di Competenza.
4. L'utilizzo da parte della Società Datasiel delle competenze e delle risorse del suddetto Centro di Competenza dovrà essere coordinato da Regione Liguria in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, e potrà permettere di contenere la spesa potendo fruire di esperienze già maturate nella materia specifica.

#### **Articolo 13**

##### **(Direttive tecniche operative)**

1. La Regione Liguria emana specifiche direttive tecniche operative, conformi alla normativa vigente, in materia di standard e documentazione tecnica idonea ad assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di:
  - a) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - b) caratteristiche strutturali dei servizi on line;
  - c) cooperazione applicativa tra sistemi informativi e telematici;
  - d) modalità di scambio e fruizione di dati trattati digitalmente e dei relativi flussi;
  - e) modalità di condivisione per lo sviluppo e l'aggiornamento della base dati territoriale unificata e del repertorio cartografico regionale;
  - f) introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche all'interno della pubblica amministrazione regionale;
  - g) criteri e modalità di scambio e riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate.



#### **Articolo 14 (Copertura finanziaria)**

1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie su specifiche unità previsionali di base. Sono altresì utilizzate risorse finanziarie provenienti da normativa di settore regionale e nazionale, Accordi istituzionali di programma, Piani e Programmi regionali, nazionali e comunitari e fondi strutturali.
2. I soggetti del sistema regionale provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte della spesa per le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR individuate all'articolo 4 sulla base del criterio di riparto di spesa definito nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 9 e adottato dai soggetti del sistema regionale nei relativi incarichi.
3. I soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto istituzionale "Liguria in rete" provvedono, con proprie risorse, agli oneri finanziari connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.

#### **Articolo 15 (Disposizioni finali)**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il Comitato di cui all'articolo 8.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, l'adeguamento del Piano Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 5.
3. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, il Programma Triennale adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 costituisce riferimento per i successivi adempimenti della presente legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'adeguamento, alla luce delle disposizioni della presente legge, della vigente Convenzione con la società Datasiel di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2006 n. 575.
5. La Convenzione tra Regione e Società Datasiel approvata con deliberazione della Giunta regionale 575/2006, come adeguata ai sensi del comma 4, costituisce la Convenzione Quadro di cui all'articolo 10, comma 2.
6. Nelle more dell'approvazione dell'adeguamento di cui al comma 4, la vigente Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 575/2006 costituisce riferimento per la Regione e per i soggetti aderenti al SIIR per la stipula dei rispettivi incarichi.
7. Per l'anno 2007, la Regione approva gli specifici incarichi contenenti gli interventi e le azioni di sviluppo del SIIR per la Regione Liguria. Gli incarichi costituiscono, altresì, sede di raccordo e recepimento dei progetti in corso precedentemente definiti nella vigente Convenzione come Progetti Annuali.
8. Fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina ed all'entrata in funzione del Comitato di cui all'articolo 8, nonché all'approvazione del Programma Triennale di cui all'articolo 9, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, sono svolte per il tramite della Società Datasiel.

#### **Articolo 16 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
  - nell'Area II – Programmazione comunitaria, statale e regionale;
  - nell'Area XVIII – Gestionale – alle seguenti unità previsionali di base:
    - U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico";

- U.P.B. 18.204 “Spesa per il sistema informativo regionale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 17**  
**(Abrogazione di norme)**

1. La legge regionale 22 agosto 1989 n. 30 (realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

**Articolo 18**  
**(Dichiarazione d’urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**18 DICEMBRE 2006 N. 42**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 52 in data 20 ottobre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 ottobre 2006, dove ha acquisito il numero d’ordine 232;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, primo comma del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 24 ottobre 2006;
- la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 novembre 2006;
- la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 7 dicembre 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 12 dicembre 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2006.

**2. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE**

Relazione di maggioranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il disegno di legge n. 232, sottoposto oggi alla valutazione dell’Assemblea regionale, ha un duplice scopo:*

da una parte, quello di disciplinare lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) attraverso l'istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e il Progetto istituzionale "Liguria in Rete"; dall'altra quello di adeguare la legislazione regionale vigente in materia, rappresentata dalla l.r 30/1989, al nuovo quadro normativo nazionale e comunitario nel settore dell'informatica che, in questi ultimi anni, ha subito profondi cambiamenti.

Infatti, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - e cioè il Codice dell'Amministrazione Digitale - oltre ad aver riunito in un testo organico molte norme già esistenti, ha reso obbligatoria l'innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione secondo una logica di accesso ai servizi ai cittadini e alle categorie economiche sempre, dovunque e verso qualsiasi Amministrazione attraverso Internet, posta elettronica e reti, stabilendo che tutte le Amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale. Il Codice sancisce, inoltre, nuovi diritti a favore dei cittadini e delle imprese riguardanti l'uso delle tecnologie, l'accesso e l'invio di documenti digitali, la qualità del servizio e la misura della soddisfazione. Per garantire tali diritti, le Pubbliche Amministrazioni debbono perseguire l'obiettivo dell'innovazione anche allo scopo di garantire maggiore efficacia, efficienza, economicità nell'attività amministrativa a favore della collettività nel suo complesso.

Per queste finalità si è reso necessario attivare un processo di coordinamento, cooperazione ed integrazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione ligure in grado di favorire l'accesso alla consultazione, lo scambio di dati e informazioni e soprattutto l'interoperabilità anche attraverso l'integrazione dei procedimenti di rispettiva competenza. Ciò consentirà di rendere più efficienti i processi e agevolare i cittadini e le imprese nei loro adempimenti con la Pubblica Amministrazione, nonché costituire motore di sviluppo economico per il territorio.

Il disegno di legge in esame, partendo anche dalle riflessioni maturate nelle esperienze di altre Regioni e rivolgendosi al campo dei servizi e delle infrastrutture tecnologiche, mira, dunque, a perseguire condizioni di inclusione e di partecipazione di tutti ai benefici della società regionale dell'informazione e della conoscenza e rappresenta lo strumento in grado di consentire lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi. La promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte delle Amministrazioni Pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi potrà favorire l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'operatività delle Amministrazioni e degli Enti, il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale e l'integrazione della comunità ligure nel contesto nazionale ed internazionale.

Puntando sul miglioramento dell'intervento pubblico in materia, lo scopo del disegno di legge è quello di realizzare un sistema basato sulla programmazione e la concertazione degli interventi, in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente. La Regione si è riservata le funzioni generali di indirizzo e coordinamento con la finalità di inserire gli interventi dei singoli Enti liguri in un contesto di cooperazione per la realizzazione e lo sviluppo della Società dell'Informazione in modo omogeneo su tutto il territorio. Il disegno di legge si fonda su un concetto ampio di "amministrazione regionale, come definito sotto il profilo economico finanziario dalla normativa nazionale e regionale in materia, che comprende oltre alla Regione una serie di Enti che operanti nelle materie di competenza regionale e in regime di finanza derivata. In questo contesto si colloca l'istituzione del Sistema Informativo Regionale (SIIR) mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità. Il SIIR è riferito alla Regione Liguria e ai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale: Aziende Sanitarie e Ospedaliere liguri, Agenzia Regionale per La Protezione dell'Ambiente Liguria, Enti Parco, Agenzia Liguria Lavoro, Istituto regionale per la Floricoltura, Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari, Consorzio di bonifica del Canale lunense, Agenzia regionale per la promozione turistica "in Liguria", Aziende Territoriali per l'Edilizia.

Per lo svolgimento delle specifiche funzioni relative al SIIR il disegno di legge istituisce un Comitato di indirizzo, di durata triennale, che dovrà essere costituito dalla Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge. Al Comitato sono affidate funzioni propositive per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo del SIIR, compresi i criteri di riparto della spesa che saranno inseriti nel Programma Triennale, nonché funzioni concertative relativamente agli interventi coordinati per l'utilizzo condiviso e il cofinanzia-

*mento delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR, così come disposto dal Programma Triennale. Al Comitato spetta anche l'esame di tutti i fabbisogni di informatizzazione dei vari Enti sotto il profilo della coerenza con il Programma Triennale da inserire in un piano delle attività, nonché all'analisi dei dati di monitoraggio degli interventi effettuati.*

*Il disegno di legge promuove, inoltre, il Progetto "Liguria in Rete", in atto già da tempo; attraverso la specifica previsione normativa esso acquisisce un rilievo istituzionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione su tutto il territorio regionale consentendo pari opportunità alla relativa utenza. Il Progetto si attua attraverso specifiche convenzioni tra Regione, Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e soggetti non appartenenti al SIIR per collaborare ad iniziative volte allo sviluppo della Società dell'informazione.*

*Le linee di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo coordinato ed omogeneo sul territorio ligure della Società dell'Informazione, nonché per lo sviluppo del SIIR sono stabilite dal Programma Triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta; il Programma recepisce gli indirizzi regionali contenuti nella programmazione generale e di settore e viene adottato in coerenza con il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria. Il disegno di legge prevede che le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR siano svolte dalla Regione e dagli Enti del sistema regionale attraverso Datasiel nella sua qualità di società costituita e totalmente partecipata dalla Regione. A tale scopo la Giunta regionale stipula con la società apposita Convenzione Quadro, di durata massima novennale, in cui vengono definite le modalità tecniche, operative ed organizzative di affidamento a Datasiel dell'attuazione del SIIR e le condizioni generali di fornitura, che costituiranno riferimento sia per la Regione che per i soggetti appartenenti al SIIR per la stipula degli specifici incarichi sulla base del Programma Triennale. La Regione approva specifici incarichi coerenti con il Programma Triennale contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo e conduzione svolti dalla società Datasiel conformemente alla Convenzione quadro e può, altresì, incaricare la società stessa di realizzare specifici progetti.*

*Il disegno di legge indica anche i criteri operativi che dovranno improntare l'attività svolta dalla Società Datasiel nell'acquisizione di beni e servizi. Datasiel dovrà, nel pieno rispetto della normativa vigente a livello nazionale e comunitario, impegnarsi a rispettare il contenimento della spesa, ad adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre Amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate e ad assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche adottate. A tale scopo viene introdotto un sistema di negoziazione per gli acquisti dei beni e servizi che dovrà essere uniforme secondo le esigenze comuni al fine di garantire economie di scala e l'introduzione di procedure telematiche di acquisto di beni e servizi realizzate sia attraverso gare telematiche sia attraverso il mercato elettronico regionale.*

*In generale, comunque, la Regione, al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, svolge attività di coordinamento e di integrazioni tra gli Enti appartenenti al SIIR nell'acquisto di servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.*

*La copertura finanziaria delle attività previste dal disegno di legge viene garantita dalla Regione che provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione nel proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie su specifiche Unità Previsionali di Base e con l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da normativa di settore regionale e nazionale, da Accordi istituzionali di programma, da Piani e Programma regionali, nazionali e comunitari e da fondi strutturali. Il disegno di legge stabilisce, inoltre, che soggetti del sistema regionale provvedano con proprie risorse agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR e che, per quanto attiene agli interventi relativi alle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR, i soggetti appartenenti al SIIR partecipano per le parti di propria pertinenza a quota parte della spesa sulla base di criteri di riparto contenuti nel Programma Triennale e adottati nei singoli incarichi. Infine, i soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto "Liguria in rete" provvedono con proprie risorse agli oneri connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.*

*Infine, il disegno di legge determina le modalità di adeguamento dell'attuale Piano Triennale di Informatizzazione e della Convenzione Quadro tra Regione Liguria e Datasiel, sulla base di quanto stabi-*

to dalla nuove norme e stabilisce che, fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina e all'entrata in funzione del Comitato di indirizzo e all'approvazione del Programma di cui all'articolo 9, le attività relative allo sviluppo, alla conduzione e alla gestione del SIIR sono svolte per il tramite della società Datasiel.

Al termine di questa relazione, si auspica che sul provvedimento, già approvato a larghissima maggioranza dalla I Commissione consiliare, possa registrarsi il consenso unanime del Consiglio regionale.

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005 n. 112 S.O.

*Nota all'articolo 10*

- La legge regionale 9 aprile 1985 n. 17 è pubblicata nel B.U. 8 maggio 1985 n. 19 S.O.;

*Nota all'articolo 14*

- La deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2006 n. 15;

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Direzione Centrale Affari della Presidenza – Settore Sistemi Informativi ed Informatici*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2006 N. 43**

**Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Proroga dei termini)**

1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2006 è prorogato al 31 dicembre 2007.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

### **Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2006 N. 43

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 54 in data 3 novembre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 novembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 237;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 novembre 2006;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 novembre 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2006.

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

#### Relazione di maggioranza (Consigliere Michele Boffa)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

*Il settore turistico, come noto, attraversa un periodo di crisi, per uscire dalla quale risultano necessari una serie di interventi specifici in grado, nel medio e lungo periodo, di riqualificare l'offerta ricettiva ligure.*

*A tale scopo la Giunta regionale sta concludendo la predisposizione del disegno di legge "Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari", finalizzato alla riforma della vigente normativa in materia di strutture ricettive e balneari, che si prevede verrà presentato al Consiglio nel corso del prossimo anno.*

*La validità dell'attuale periodo di classificazione delle strutture ricettive definite dalla legge regionale n. 4 marzo 1982 n.11 e s.m. scade il 31 dicembre 2006, per effetto della proroga disposta dalla l.r. 23 dicembre 2005 n. 19.*

*In attesa della presentazione del "Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari" e per evitare che una laboriosa procedura di riclassificazione sia attuata dalle Province alla vigilia di una sostanziale riforma degli standard attuali, emerge, quindi, la necessità di addivenire ad una proroga della validità del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla l.r. 4 marzo 1982 n.11, fino al 31 dicembre 2007.*

*Per le ragioni sopra esposte si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi.*

## Relazione di minoranza (Consigliere Gabriele Saldo)

*Signori Consiglieri,*

*il testo in esame si propone di prorogare al termine del 31 dicembre 2007 la validità del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge n. 11 del 4 marzo 1982.*

*Data la disposizione in esame, di cui all'art. 1, comma 1, del DDL 237, il comma 2° del medesimo articolo prevede che le imprese ricettive, nel periodo di proroga, possano ottenere la classificazione e conseguentemente la licenza di esercizio, con ciò derogando alle originarie previsioni della l.r. 11/1982 di riferimento.*

*La ratio che ha ispirato l'azione della Giunta è di evitare che il compito di procedere alla riclassificazione delle strutture ricettive sia attuata dalle Province, in attesa delle sostanziali e, confidiamo efficaci, pur dubitandone, riforme preannunciate dalla maggioranza in materia di strutture ricettive e balneari.*

*Che il settore delle strutture ricettive e balneari liguri stia affrontando una grave crisi è cosa, purtroppo, nota. Ci riserviamo, ovviamente, di vedere quali strumenti e quali interventi vengano proposti dall'attuale maggioranza. Il preannunciato Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari, seppure buono nel suo intento di ridefinizione dell'offerta ricettiva ligure, sarà effettivamente in grado di fornire le adeguate risposte di cui questo settore essenziale per la nostra economia abbisogna?*

*Aspettiamo, dunque, di conoscere le disposizioni del Testo unico sopra citato, preannunciando, fin d'ora, che eserciteremo una attenta vigilanza, non sottraendoci a un duro scontro, se necessario, per difendere gli interessi degli operatori del settore, motore trainante della economia turistica ligure.*

### **3. NOTE ALL'ARTICOLO**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 è pubblicata nel B.U. 17 marzo 1982, n. 11 - Suppl..*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo – Settore Politiche Turistiche.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2006 N. 44**

### **Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 29)**

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato di cui all'articolo 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle

Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d'impresa. In particolare sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
- b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
- c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.”.

2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente:

“d bis) Istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, che venissero eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).”.

## **Articolo 2 (Modifiche all'articolo 31)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 6/2002 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della l. 376/2000, ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 29 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della l. 376/2000, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione da parte del Comune che l'ha rilasciata.”.

## **Articolo 3 (Deroga in materia di direttore responsabile di impianto per l'esercizio di attività motorio-ricreative)**

1. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'articolo 29 della l.r. 6/2002 i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che superino, con esito positivo, appositi corsi, istituiti ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della l.r. 6/2002.
2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l'attività i direttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui al comma 1.

## **Articolo 4 (Proroga del termine di cui all'articolo 30 comma 1 della l.r. 6/2002)**

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 6/2002, già prorogato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005) al 31 dicembre 2006, è prorogabile, a richiesta degli interessati, per un periodo non superiore ad un anno a decorrere da tale data.
2. La proroga deve essere richiesta dall'interessato, entro il 31 dicembre 2006, al Comune competente a rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 29 della l.r. 6/2002 e può essere concessa una sola volta.



## **Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2006 N. 44**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 36 in data 27 giugno 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 luglio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 202;
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 4 luglio 2006;
- la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 30 novembre 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2006.

#### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Relazione di maggioranza (Consigliere Roberta Gasco)**

*con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa regionale, la Regione intende apportare alcune modifiche alla normativa introdotta con legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 ad oggetto: "Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie".*

*In particolare, le suddette modifiche riguardano gli articoli 29 e 30 della normativa regionale, che disciplinano i requisiti di autorizzazione, l'obbligo di adeguamento e l'autorizzazione provvisoria per gli impianti e le attrezzature che esercitano attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, rinviando all'adozione di un apposito regolamento la definizione dei requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti.*

*A seguito dell'applicazione di tale normativa e del relativo regolamento di attuazione, sono state avanzate dai soggetti interessati numerose istanze volte ad attenuare gli obblighi da parte di coloro che già operavano nel settore, al fine di procedere ad una revisione delle disposizioni legislative e facilitarne l'applicabilità.*

*Dalle suesposte considerazioni, deriva il contenuto di questo breve articolato, che ha raccolto il consenso dei soggetti partecipanti in sede di audizione da parte della competente Commissione, ed è stato ulteriormente perfezionato recependo la totalità delle proposte di modifica presentate.*

*Infine, a completamento dell'iter di revisione della normativa, la Giunta regionale ha anticipato che, a breve, procederà ad apportare le conseguenti modifiche al vigente Regolamento attuativo, da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare, in adempimento alle recenti disposizioni statutarie.*

### Relazione di minoranza (Consigliere Giovanni Macchiavello)

*La legge regionale 6/2002 promuove la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa per garantire a tutti i cittadini che l'esercizio della pratica sportiva sia uno strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.*

*A tal fine la legge definisce anche i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio delle attività sportive, escludendo le attività svolte a scopo agonistico e quelle gestite con finalità d'impresa da commercianti ed artigiani. Questi ultimi hanno evidenziato il fatto che la legge, imponendo una normativa così rigida e, soprattutto, escludendo le attività svolte nell'ambito del settore scolastico, pubblico ed istituzionale, non raggiunge l'obiettivo prefissato.*

*L'applicazione della legge, se non verrà modificata, costringerà le poche imprese artigiane a chiudere o a trasformarsi in associazioni sportive, in quanto l'onere di spesa per apportare tutte le modifiche strutturali sarebbe troppo gravoso.*

*Le richieste di una riduzione degli obblighi pervenute dalle associazioni artigiane sono state da noi recepite e, pur condividendo appieno l'obiettivo della legge e cioè la tutela di chi utilizza impianti e attrezzature sportive dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza, siamo convinti che non debbano essere penalizzate le imprese artigiane che operano nel settore.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 è pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002 n. 3;*

*Nota all'articolo 2*

- *La legge 14 dicembre 2000 n. 376 è pubblicata nella G.U. Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294.*

*Nota all'articolo 4*

- *La legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 è pubblicata nel B.U. 9 febbraio 2005, n. 2;*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo – Settore Politiche Turistiche.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 N. 45**

**Modifica all'articolo 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24**

**dicembre 2003 n. 350 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2004”, concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) e successive modificazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
**(Modifica all'articolo 2, comma 7)**

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004”, concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) il termine “31 dicembre 2006” è sostituito dal seguente: “31 ottobre 2007”.

**Articolo 2**  
**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2006

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Burlando

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**27 DICEMBRE 2006 N. 45**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Carlo Ruggeri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 61 in data 7 dicembre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 246;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 11 dicembre 2006;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 13 dicembre 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2006;

f) la legge regionale entra in vigore il 28 dicembre 2006.

## **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

### **Relazione di maggioranza (Consigliere Luigi Cola)**

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il disegno di legge in oggetto propone, a seguito di specifiche richieste formulate da diverse Amministrazioni Comunali, lo slittamento di dodici mesi del termine previsto dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 5/2004 e s.m. (31.12.2006) entro cui ogni Comune deve verificare l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiedere all'interessato il relativo conguaglio e, decorso il quale, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e di relativo incremento si intendono ex lege congrue e corrette, con conseguente prescrizione del diritto di richiesta di conguaglio.*

*Il termine di cui si propone lo slittamento è stato introdotto dal legislatore regionale al fine di fissare una data certa per la richiesta da parte dei Comuni dei conguagli dovuti dai richiedenti il terzo condono edilizio a titolo di oneri di costruzione e di relativi incrementi.*

*La proposta del disegno di legge si fonda sulla considerazione che l'attuale termine del 31 dicembre 2006 per la richiesta di conguaglio dei pagamenti dovuti dai cittadini è l'unico a non essere mai stato interessato dalle precedenti modifiche apportate con deliberazioni della Giunta regionale n.291/2004, n.863/2004 e n.1507/2004 di adeguamento di detti termini a seguito di sopravvenuti provvedimenti statali recanti lo slittamento dei medesimi (ci si riferisce ai termini per l'effettuazione del pagamento delle rate di oblazione e di oneri, dello storno da parte dei Comuni alla Regione del 20 per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, dell'applicazione del silenzio-assenso sulla domanda).*

*Alla luce di quanto sopra la richiesta dei Comuni di slittamento del ridetto termine è ritenuta meritevole di accoglimento in considerazione del rappresentato stato di difficoltà della gran parte delle Civiche Amministrazioni nella conclusione dell'istruttoria delle pratiche in argomento, anche in ragione della concomitante scadenza al 31.12.2006 del termine per la definizione dei cd condoni pregressi (articolo 6, comma 7, della l.r. 5/2004), ed in secondo luogo del rischio, in caso di mancato slittamento del termine, di possibile incameramento di introiti di spettanza dei Comuni ed in parte della Regione in misura non esatta e sufficiente, considerato che la formulazione di richiesta di conguaglio da parte di ogni Comune presuppone la sostanziale conclusione dell'istruttoria sull'istanza di condono.*

*Ciò premesso il DDL prevede in particolare:*

- *nell'articolo 1 lo slittamento al "31 ottobre 2007" del termine di cui al citato comma 7 dell' articolo 2 (in scadenza al 31 dicembre 2006);*
- *nell'articolo 2 la dichiarazione d'urgenza della legge in considerazione dell'imminente scadenza al 31 dicembre 2006 di detto termine.*

*Considerato quanto espresso in premessa, auspico, pertanto, che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.*

## **3. NOTE ALL'ARTICOLO**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 marzo 2004 n. 3;*
- *Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003 n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 24 novembre 2003 n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003 n. 274 S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;*

- *La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003 n. 299 S.O.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Pianificazione Territoriale – Settore Staff del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Affari Giuridici.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 N. 46**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio)**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2007, secondo gli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa.
2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

### **Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 N. 46**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

## 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 60 in data 1° dicembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 245;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 4 dicembre 2006;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 dicembre 2006;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2006;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2006.*

## 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

### Relazione di maggioranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il disegno di legge n. 245, sottoposto oggi alla valutazione dell'Assemblea, autorizza, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2007 fino al 30 aprile 2007 sulla base del progetto approvato dalla Giunta il 1° dicembre 2006 e presentato al Consiglio regionale.*

*Secondo quanto disposto dal disegno di legge il regime di esercizio provvisorio cessa all'entrata in vigore della legge di bilancio 2007 e, comunque, con il 30 aprile 2007; durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per l'anno 2007 sono gestiti per dodicesimi delle Unità Previsionali di Base, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 15/2002.*

*Il ricorso all'esercizio finanziario è stato determinato dalla necessità di attendere la definizione del quadro nazionale riguardante, in particolare, le risorse destinate alla copertura dei disavanzi sanitari 2006 e il grado di cofinanziamento richiesto alle Regioni in ordine ai fondi strutturali 2007 – 2013: ciò ha impedito, pertanto, la predisposizione e l'approvazione del bilancio nei tempi previsti dallo Statuto e dalla legge di contabilità.*

*Al termine di questa breve relazione, si auspica che il Consiglio voglia pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla II Commissione.*

## 3. NOTE ALL'ARTICOLO

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6.*

## 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

*Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie.*

---

---

## LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006 N. 47

**Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
**(Sostituzione dell'articolo 6)**

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) è sostituito dal seguente:

**“Articolo 6**  
**(Fondo per l'acquisto e l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi)**

1. Al fine di favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento dei soggetti di cui all'articolo 5, la Regione istituisce un fondo diretto all'acquisto di aree o fabbricati e all'eventuale ristrutturazione di fabbricati dismessi.
2. Negli interventi di cui al comma 1 sono altresì comprese opere di infrastrutturazione, di bonifica o messa in sicurezza di tali immobili.
3. Il fondo viene costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A., per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale che definisce, in particolare:
  - a) le modalità di finanziamento del fondo stesso e del suo rientro nel bilancio regionale;
  - b) le priorità degli interventi;
  - c) le modalità e i criteri per la partecipazione di F.I.L.S.E. S.p.A. alle società di cui al comma 6, nonché i criteri di valutazione del valore delle azioni da acquisire e da cedere a fronte dell'avvenuta effettuazione degli interventi;
  - d) la percentuale massima del fondo da destinare al capitale delle società di cui al comma 6.
4. I rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. inerenti la gestione del fondo sono disciplinati da convenzione approvata dalla Giunta regionale, che definisce tra l'altro le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati da F.I.L.S.E. S.p.A. anche in nome e per conto della Regione.
6. Ad eccezione delle opere di urbanizzazione da trasferire ai Comuni, la proprietà degli immobili o delle altre opere realizzate può essere trasferita a prezzi di mercato ai soggetti indicati nell'articolo 5 o a primarie società di leasing che sono vincolate a concedere in locazione finanziaria gli immobili e le opere ai soggetti stessi. I corrispettivi delle vendite vanno a reintegro del fondo per successivi impieghi.
7. Il fondo può essere inoltre utilizzato per la partecipazione della F.I.L.S.E. S.p.A. al capitale di società aventi come scopo l'approntamento di siti da destinare ad attività produttive. Ad avvenuta effettuazione degli interventi, a fronte della liquidazione della società o della cessione delle azioni, deve essere garantito a F.I.L.S.E. S.p.A., attraverso appositi strumenti negoziali, il corrispondente valore. Lo stesso va a reintegro del fondo per successivi impieghi.”.

**Articolo 2**  
**(Abrogazione dell'articolo 7)**

1. L'articolo 7 della l.r. 43/1994 è abrogato.

**Articolo 3**  
**(Modifica dell'articolo 15)**

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 43/1994 la parola "6," è soppressa.

**Articolo 4**  
**(Norma transitoria)**

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 5**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale all'Area XIV - Industria e piccola e media impresa: U.P.B. 14.101 "Spese connesse allo sviluppo dell'industria e delle piccole e medie imprese" e U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".

2. Per l'anno finanziario 2006 si provvede mediante le seguenti variazioni:

- Stato di previsione dell'entrata
  - Aumento di euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa";
- Stato di previsione della spesa
  - Iscrizione di euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 6**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**27 DICEMBRE 2006 N. 47**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il dise-



- gno di legge con deliberazione n. 51 in data 20 ottobre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 ottobre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 230;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 24 ottobre 2006;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 14 dicembre 2006;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 19 dicembre 2006;
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2006;
- g) la legge regionale entra in vigore il 27 dicembre 2006.

## 2. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

### Relazione di maggioranza (Consigliere Ubaldo Benvenuti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il presente disegno di legge si intendono apportare modifiche alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 "Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese", e precisamente al Titolo II.

In tale legge, nell'ambito degli interventi per il sostegno della piccola e media impresa, agli articoli 6 e 7, è prevista l'attivazione di un fondo per l'infrastrutturazione ed il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi.

L'intervento legislativo in argomento ha il fine di coordinare l'azione del fondo con le iniziative previste dalla l.r. 33/2002 (così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006) dei distretti industriali, che prevedono, tra l'altro, interventi di recupero delle aree situate negli ambiti distrettuali.

In particolare l'articolo 1, che riscrive e sostituisce integralmente l'articolo 6 della l.r. 43/1994, opera un adeguamento di tale disposizione volto a renderla maggiormente coerente con la vigente normativa finanziaria, nazionale e regionale, e a migliorare gli ambiti operativi e gestionali del fondo di rotazione. In particolare si prevede:

- al primo comma le finalità per le quali è costituito il fondo;
- al secondo comma la possibilità di finanziare interventi di bonifica e messa in sicurezza degli immobili;
- nei successivi commi da 3 a 7 vengono fissati i criteri ed i limiti del rapporto convenzionale tra la Regione Liguria e FILSE S.p.a. per la gestione del fondo, sancendo, a tale ultimo comma che "il fondo potrà essere inoltre utilizzato per la partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. al capitale di società aventi come scopo l'approntamento di siti da destinare ad attività produttive".

Le modifiche così apportate al testo del previgente articolo 6 impongono che le cessioni di aree ed immobili da parte di FILSE S.p.a. avvengano a prezzi di mercato, motivo per cui è esclusa ogni forma di aiuto di Stato come previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

L'articolo 2 riguarda il termine entro il quale la Giunta Regionale dovrà, in via transitoria, approvare la deliberazione di costituzione del fondo.

L'articolo 3 riguarda la norma finanziaria che prevede una disponibilità di euro 2.000.000,00 dell'U.P.B. 14.201. Nel 2006 potrà inoltre avvalersi di euro 3.000.000,00 del Fondo Investimenti Regionali 2006.

L'articolo 4 dispone le abrogazioni delle norme incompatibili.

*L'articolo 5 concerne la dichiarazione di urgenza.*

*Per le ragioni sopra esposte si auspica, pertanto, che il presente provvedimento possa essere suffragato da unanimi consensi.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 agosto 1994, n. 19;*
- *La legge 5 ottobre 1991 n. 317 è pubblicata nella G.U. 9 ottobre 1991 n. 237 S.O..*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato.*